

CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO - Budrio, 30 dicembre 2019

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

I consiglieri firmatari di questo documento

sottopongono al Consiglio comunale

una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale, in merito al **punto numero 6 dell'Ordine del giorno** dell'adunanza, avente oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ATTO RICOGNITIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 27/09/2009 TRA COMUNE DI BUDRIO, REGIONE EMILIA ROMAGNA E FER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CHE INTERESSANO LA TRATTA IN COMUNE DI BUDRIO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE".

Come riportato nel testo della proposta di delibera, siamo nell'ambito di un atto ricognitivo consistente in una parziale modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009. Il TUEL indica le procedure con cui gli accordi di programma si possono modificare: dal combinato degli articoli 27 e 34 la competenza esclusiva sulla formazione e sulla modifica degli accordi di programma è del sindaco e si prevede l'intervento del Consiglio comunale per una ratifica (entro trenta giorni a pena di decadenza) quando l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Esistono quindi due eventualità, a seconda che le modifiche previste in quest'atto ricognitivo comportino o meno variazioni agli strumenti urbanistici:

- a) in caso affermativo, questa proposta di delibera - oltre che essere tardiva in quanto arriva al Consiglio oltre i 30 giorni previsti al Tuel - è carente nelle motivazioni giuridiche e delle norme applicabili a supporto della sua adozione. Non viene citato un solo elemento di diritto generale, vengono attestati fatti e circostanze ma non si indicano le norme di diritto per le quali il Consiglio comunale potrebbe o dovrebbe discutere e votare il provvedimento. In tutto il testo non viene nemmeno citata la delibera di Giunta regionale 2102 dello scorso 18 Novembre: quella con cui è stato approvato lo schema di questo atto ricognitivo. Dal testo della delibera, poi, non si comprende nemmeno se il consiglio sia in sede di ratifica ex articolo 34 comma 5, per consentire all'atto integrativo di dispiegare i suoi effetti. Se così fosse, il testo della delibera sarebbe evidentemente carente delle necessarie motivazioni e degli indispensabili elementi di diritto tali da non lasciare dubbi sul fatto che ci si riferisca a una ratifica, vale a dire quell'atto amministrativo che mira a preservare gli effetti di un provvedimento adottato da organo incompetente per Legge.

- b) Nella seconda eventualità, quella in cui le modifiche apportate all'atto ricognitivo non comportino variazioni agli strumenti urbanistici, questo Consiglio non avrebbe alcuna competenza a deliberare nel merito, in quanto la modifica rientrerebbe unicamente nella sfera di competenza del Sindaco. Semmai, in questo secondo caso, la delibera avrebbe avuto un senso in una fase precedente della procedura, come atto di indirizzo, al fine di dare una sorta di autorizzazione preventiva al sindaco ad aderire all'atto ricognitivo. Ma purtroppo, come tutti sappiamo, le intese tra sindaco, Fer e Regione sono intercorse almeno 42 giorni fa, con le istituzioni e i cittadini budriesi all'oscuro di tutto.

Vogliamo anche ricordare che questo è il terzo atto ricognitivo all'accordo di programma e che nessuno dei due precedenti fu mai oggetto di votazione in Consiglio. Un atto ricognitivo consiste nella cosiddetta manifestazione di scienza e conoscenza, volta a dare certezza a fatti giuridicamente rilevanti. Ha una funzione dichiarativa: rende noto all'esterno ciò che è stato acquisito e non rappresenta un provvedimento, né un atto che manifesta una qualsiasi volontà. Si tratta unicamente di una manifestazione di riconoscimento di un qualcosa che già esiste, che incide nella sfera giuridica dei destinatari e che può trovare immediata attuazione.

Il primo atto ricognitivo a questo accordo di programma risale al 2016 e fu sottoscritto unicamente dal Sindaco. Il secondo, nel 2018, dalla Giunta comunale, con una procedura sulla quale ci sentiamo di esprimere qualche perplessità. Non è quindi dato sapere e capire quali siano le ragioni giuridiche, in materia di competenza, in base alle quali questo terzo atto ricognitivo viene presentato al Consiglio per una votazione, chiedendo di intervenire sul merito di modifiche all'accordo di programma già negoziate da chi aveva titolo e legittimazione per farlo.

Alla luce di tutto questo

poniamo su questa proposta di delibera una questione pregiudiziale

ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale e

chiediamo

che l'ordine del giorno non venga posto in discussione e votazione.

Gruppo Budrio Più
Sonia Serra per il Gruppo Misto